



COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI**

Approvato con delibera di CC n.57 del 20.12.2018

INDICE

Art. 1 - ambito di applicazione

Art. 2 – oggetto

Art. 3 – finalità

Art. 4 - soggetti destinatari

Art. 5 – tipi di contributi

Art. 6 – esclusione

Art. 7 - modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi ordinari

Art. 8 – modalità di presentazione della domanda per i contributi ordinari

Art. 9 –contributi straordinari

Art. 10 –decadenza dal contributo

Art. 11 – responsabilità

Art. 12 –albo delle associazioni

Art. 13 - disposizioni finali

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, per come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D. Lgs. 33/2013, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e Soggetti privati presenti e operanti sul territorio con iniziative idonee a favorire lo sviluppo della comunità locale.

ART. 2 - OGGETTO

I termini "contributi" e "benefici economici" di cui al presente Regolamento definiscono qualsiasi erogazione disposta dal Comune, nei limiti delle proprie risorse, sotto forma di concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico di cui al succitato art. 12 della L. 241/90 e s.m.i.;

ART. 3 - FINALITÀ

I contributi del Comune sono finalizzati alla promozione e allo sviluppo (sociale, culturale, ricreativo, artistico e sportivo) e al progresso civile della comunità, nonché alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI

Il Comune, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, può erogare contributi ad enti pubblici, associazioni e soggetti dotati di personalità giuridica (Onlus, Fondazioni, ecc.), non aventi scopo di lucro, operanti nel territorio comunale e che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, ambientale nonché la pratica sportiva dei cittadini.

I soggetti di cui sopra, ad eccezione degli enti pubblici, dovranno essere iscritti all'apposito Albo comunale del Comune, di cui al successivo art. 13.

ART. 5 - TIPI DI CONTRIBUTI

Al fine di sostenere le iniziative di cui all'art. 3 la Giunta comunale può concedere i seguenti benefici:

- a. Un contributo annuo (ORDINARIO):
 - Per il sostegno della gestione ordinaria;
 - Per eventuali spese in conto capitale;
- b. Utilizzo gratuito di attrezzature;
- c. Utilizzo gratuito o a canone agevolato di locali ad uso di sedi, depositi e magazzini, per le Associazioni o Enti, per il quale si rinvia ad apposito Regolamento;
- d. Un contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative, progetti o manifestazioni (STRAORDINARIO).

ART. 6 - ESCLUSIONE

Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a. le quote associative ad Enti ed Associazioni a cui il Comune partecipa, a termine dei relativi Statuti;
- b. i contributi assegnati sulla base di accordi di programma, convenzioni, protocolli d'intesa;
- c. gli interventi previsti da norme di regolamento e/o di legge;
- d. i contributi di carattere socio-assistenziale

ART. 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, la Giunta comunale propone, per ciascun esercizio del bilancio medesimo in fase di approvazione, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ecc).

In sede di approvazione del Bilancio o del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta comunale propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascun centro di costo (suddividendole eventualmente tra contributi ordinari e contributi straordinari); la valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Dopo l'approvazione del Bilancio o del Piano Esecutivo di Gestione e previa adozione di specifico atto d'indirizzo della Giunta Comunale, l'ufficio comunale competente pubblica un bando per la concessione dei contributi ordinari, suddivisi per settore d'intervento (sociale, cultura, turismo, sport ecc).

Nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di

pubblicare un ulteriore bando per la concessione di contributi ordinari.

I contributi ordinari hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario.

L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base di una griglia di valutazione che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo ordinario un punteggio massimo di 100 punti.

L'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi è determinata sulla base dei seguenti criteri e nei limiti massimi di seguito elencati:

- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale (massimo 20 punti);
- rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate (massimo 15 punti);
- quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto (massimo 15 punti);
- tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del coinvolgimento di persone in giovane età (massimo 10 punti);
- organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale (massimo 15 punti);
- periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale (massimo 10 punti);
- soggetti che non godono di finanziamenti da parte di altri enti (massimo 10 punti);
- gratuità o meno delle attività programmate (massimo 5 punti).

Scaduti i termini di pubblicazione del bando, l'ufficio competente, anche con l'ausilio di una commissione qualora lo ritenesse opportuno, provvede all'istruttoria delle domande ed all'attribuzione dei punteggi.

Il Responsabile del servizio competente approva la graduatoria finale ai fini dell'erogazione dei contributi.

Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.

Il contributo verrà erogato in due soluzioni: un primo acconto, pari al 50 % dell'importo, verrà erogato entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il saldo, pari al 50 % dell'importo, verrà erogato successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del bilancio consuntivo e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I CONTRIBUTI ORDINARI

Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti nel bando di cui all'articolo precedente, al protocollo dell'ente, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:

- a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
- c) programma delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
- d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune;
- e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
- f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;
- h) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;

- i) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contribuente;
- j) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento
- k) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione;
- l) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
- m) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- n) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati.

ART. 9—CONTRIBUTI STRAORDINARI

I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro una tantum che può essere erogata, a sostegno di iniziative di particolare rilevanza storico-artistica, turistico-culturale o di forte tradizione popolare per la comunità, ed in ogni caso non comprese nelle fattispecie di cui al precedente art. 8.

Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere presentate al protocollo dell'ente almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto (il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento), devono essere sottoscritte dal legale rappresentante ed essere complete di quanto segue:

- a) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire, riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento;
- b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
- c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- d) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
- e) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contribuente;
- f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo.

In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:

- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
- numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario.

Il contributo in oggetto verrà erogato dall'ufficio competente, fatte salve specifiche e motivate determinazioni della Giunta Comunale, con le seguenti modalità:

- 50% a titolo di acconto;
- 50% saldo, successivamente alla presentazione della documentazione di seguito indicata.

L'Amministrazione si riserva di esaminare tutti i documenti atti a dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

Per effettuare i controlli di cui sopra, il beneficiario del contributo straordinario dovrà presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:

- a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
- b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
- c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la

relazione ed il preventivo presentati;

d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.

Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa in originale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari; la documentazione sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.

I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.

I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo; su tutta la documentazione giustificativa sarà apposto un timbro del Comune che ne attesti l'uso ai fini dell'ottenimento del contributo finanziario.

ART. 10- DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita dal Comune. Egli non potrà concorrere all'assegnazione di contributi di qualsiasi natura da parte del Comune per il triennio successivo. Il contributo potrà essere revocato e/o ridotto qualora vi sia difformità tra le finalità prefissate e i risultati ottenuti o la documentazione prodotta non sia conforme al presente regolamento.

Decadono dal beneficio del contributo assegnato anche i destinatari che non realizzino le iniziative previste, ovvero modifichino sostanzialmente il programma presentato.

Nessun intervento può essere accordato per la copertura dei disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali ha accordato i contributi previsti dal presente regolamento. Nessun rapporto di obbligazione verso terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune, che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, dopo gli accertamenti che riterrà opportuno promuovere, deliberarne la revoca.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso autorizzato e nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune per l'uso improprio o non autorizzato degli stessi.

ART. 12 –ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' tenuto dall'ufficio comunale competente, è aggiornato annualmente sulla base delle domande presentate ed è pubblicato sul sito internet dell'ente. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'Associazione depositi in Comune una copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e da tale data cessano gli effetti delle norme regolamentari in precedenza in vigore.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.